



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione generale per la motorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

Al Dott. Fabio Ignaccolo

Responsabile della Direzione Centrale Grandi
Contribuenti e Internazionale

dc.grandicontribuentieinternazionale@agenziaentrate.it

Oggetto: Modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE.

Con la presente si sottopone all'attenzione di codesta Agenzia l'interpretazione della scrivente Amministrazione circa le modalità di immatricolazione per i veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE.

Si riporta di seguito il quadro normativo utile a comprendere lo stato dell'arte delle immatricolazioni per i veicoli provenienti da uno **Stato membro**:

1. **Art. 1, comma 1, D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358**: ha definito l'ambito di applicazione delle procedure riguardanti le immatricolazioni;
2. **Art. 1, comma 10, Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262**: ha stabilito che per i veicoli oggetto di importazione l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della **certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA**;
3. **Circolare DTT – Agenzie delle Entrate n. 3 del 2 febbraio 2009**: ha stabilito che il **codice di antifalsificazione** – che viene rilasciato esclusivamente dal CED della Direzione Generale per la Motorizzazione su richiesta dei soggetti interessati – è abbinato inequivocabilmente ad un veicolo e **certifica l'adempimento degli obblighi IVA**;
4. **Art. 1, comma 4, Decreto interdirigenziale 26 marzo 2018**: ha stabilito che le Case costruttrici di Paesi membri debbano comunicare in via telematica al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri **l'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici antifalsificazione** dei veicoli da immatricolare. La trasmissione telematica può essere effettuata solo nelle modalità descritte di seguito.
5. **Circolare prot. n. 54409 del 1° luglio 2008, emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione**: ha chiarito che il codice di antifalsificazione può essere rilasciato esclusivamente alle **filiali** delle Case costruttrici di **Paesi membri**, intendendo per tali:
 - a. le **sedi secondarie**, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE;
 - b. le **unità locali**, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato della UE, in tal caso, nell'unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it

- c. le **società costituite in Italia**, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, **controllate** dalla casa costruttrice costituita in altro Stato della UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale.

6. **Circolare prot. 93994 del 29 ottobre 2009**, emanata dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, sentito il parere dell'Agenzia delle Entrate: ha previsto di estendere la possibilità del rilascio dei predetti codici di antifalsificazione anche alle Case costruttrici di **Paesi membri** che, pur non disponendo di filiali in Italia, si avvalgano ai fini commerciali di **mandatari unici ed esclusivi**.

Considerato quanto fino a qui esposto, risulta che per poter avviare una procedura semplificata di immatricolazione dei veicoli provenienti da uno Stato estero Extra UE, i costruttori debbano presentare domanda a questa Direzione Generale per la Motorizzazione di rilascio di codice antifalsificazione per i veicoli che desiderano importare sul territorio nazionale.

Con tale codice antifalsificazione, che attesta l'assolvimento degli obblighi IVA – come affermato anche dall'Agenzia delle Entrate, in risposta ad uno specifico quesito in data 12 novembre 2021 – le Case costruttrici, siano esse intra o Extra UE, possono accedere alla procedura semplificata di immatricolazione, non dovendo attestare l'avvenuto versamento dell'IVA con F24 Elide, in quanto provvisti del suddetto codice.

Inoltre, essendo solo i canali di importazioni non ufficiali esclusi dalla disciplina di cui all'art. 1, comma 1, D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, si ritiene che per le importazioni effettuate da Case costruttrici di Paesi Extra UE attraverso canali ufficiali si debbano applicare le stesse procedure effettuate dalle Case costruttrici di Paesi membri.

Si rileva che in data 21 marzo 2025, la scrivente Amministrazione ha inoltrato una richiesta di chiarimenti (Prot. n. 0008867) all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per confermare che:

1. sia ammissibile rilasciare il codice antifalsificazione a tutti i casi in cui il costruttore Extra UE, abbia filiali tramite:
 - a. le **sedi secondarie**, stabilite in Italia ed iscritte nel registro delle imprese (art. 2508 cod. civ.), delle case costruttrici costituite in altro Stato Extra UE;
 - b. le **unità locali**, stabilite in Italia ed iscritte nel REA, delle case costruttrici costituite in altro Stato Extra UE, in tal caso, nell'unità locale debbono svolgersi attività di commercializzazione di veicoli;
 - c. le **società costituite in Italia**, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, **controllate** dalla casa costruttrice costituita in uno Stato Extra UE attraverso una partecipazione maggioritaria al capitale;o si avvalga ai fini commerciali di un **mandatario unico ed esclusivo**;
2. il codice antifalsificazione possa costituire un utile strumento per la verifica dell'assolvimento degli obblighi doganali e di IVA.

Il riscontro fornito in data 2 aprile 2025 (Prot. n. 0205162/RU) dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Allegato «ADM_0205162.02-04-2025-U») riporta quanto segue:

1. con riferimento al punto 1, in base al Provvedimento n. 166781 del 25/10/2007 dell'Agenzia delle Entrate, recante «*Disposizioni in materia di immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, di cui all'art. 1, commi 9 e 10 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Termini di decorrenza - Criteri di esclusione*», ha stabilito che, tra le esclusioni dall'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 9 e 10 del D.L. n. 262/2006, sono inclusi anche gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, purché siano dotati di codice di antifalsificazione, confermando la possibilità di immatricolare tali veicoli senza l'obbligo di presentare una certificazione doganale che attesti l'assolvimento dell'IVA, a condizione che questi siano provvisti del codice antifalsificazione.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it

2. con riferimento al punto 2, sottolinea che pur consentendo l'esclusione dagli obblighi di cui all'art. 1, commi 9 e 10 del D.L. n. 262/2006 ai fini dell'immatricolazione, il codice antifalsificazione non ha alcuna valenza a fini doganali e fiscali, in quanto resta in capo ai soggetti che richiedono il codice antifalsificazione l'onere, in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, di dimostrare l'avvenuto assolvimento delle imposte dovute.

In merito ai requisiti specifici per il rilascio del codice antifalsificazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rinvia alle valutazioni della Direzione Generale per la Motorizzazione e dell'Agenzia delle Entrate, non essendo la stessa competente a esprimersi sulla procedura in oggetto.

Pertanto, tenuto conto dei contenuti della nota dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli la scrivente Amministrazione procederà al rilascio, secondo le modalità sopra descritte, del codice antifalsificazione ai soggetti aventi i requisiti definiti come sopra, ivi compresi i mandatarî unici ed esclusivi di cui le case costruttrici si avvalgano ai fini commerciali.

Qualora ravvisaste elementi ostativi si prega di farli pervenire con la massima urgenza a questa Direzione Generale al fine di ridefinire i processi e darne adeguata informazione agli stakeholder.

ing. Stefano Fabrizio Riazola



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it

segreteria.dgmot@mit.gov.it